



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
PIVA 03046380170

19 GEN 2018

Brescia, _____

Spett.li

GEDIT SPA

Via Cavicchione di Sotto, 1
25010 Calcinato
geditspa@legalmail.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Comune di Calcinato

ARPA Lombardia

Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. Di Brescia

Comune di Bedizzole

Comune di Castenedolo

Comune di Mazzano

Comune di Montichiari

Comitato Salute e Ambiente Calcinato

classikarredo@pec.it

Comitato Cittadini Calcinato

calcinato.comitati@legalmail.it

Comitato S.O.S. Terra di Montichiari

comitatomontichiarisosterra@pec.it

Comitato Campagnoli

comitato.campagnoli@pec.it

Legambiente Onlus

legambiente.montichiari@legalmail.it

**Coordinamento Comitati Ambientalisti
Lombardia**

comitatiambientelombardia@pec.it

Protocollo Partenza N. 8996/2018 del 19-01-2018
Copia Documento

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 207 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto:

“Procedimento di variante sostanziale dell'A.I.A. n. 12496 del 25/10/2007 relativa al sovrizzo-ampliamento dell'esistente discarica e alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra.
Ditta GEDIT S.p.A., con sede legale in via del Cavicchione di Sotto n. 1, 25010 Calcinato (BS).

Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L.241/90, convocata in forma simultanea in modalità sincrona.”

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Agr. Giovanmaria Tognazzi

valentina de stefano

Da: Per conto di: ambiente@pec.provincia.bs.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 16:07
A: GEDIT SPA
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AOO Provincia di Brescia - 19/01/2018 - 0008996
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it
Allegati: AOO Provincia di Brescia - 19/01/2018 - 0008996; daticert.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/01/2018 alle ore 16:07:24 (+0100) il messaggio "AOO Provincia di Brescia - 19/01/2018 - 0008996" è stato inviato da "ambiente@pec.provincia.bs.it" indirizzato a: geditspa@legalmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B6E7EB.00583D4A.0EF5C8B2.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/01/2018 at 16:07:24 (+0100) the message "AOO Provincia di Brescia - 19/01/2018 - 0008996" was sent by "ambiente@pec.provincia.bs.it" and addressed to: geditspa@legalmail.it
The original message is attached.

Message ID: 78B6E7EB.00583D4A.0EF5C8B2.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

valentina de stefano

Da: ambiente@pec.provincia.bs.it
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 16:07
A: GEDIT SPA
Oggetto: AOO Provincia di Brescia - 19/01/2018 - 0008996

Allegati: Segnatura.xml; Lettera_Gedit.pdf; Copia_DocPrincipale_Lettera_Gedit.pdf; ATTO_N.207_del_19.01.2018__GEDIT_.pdf.p7m



Segnatura.xml Lettera_Gedit.pdf Copia_DocPrincip ATTO_N.207_del_
ale_Lettera_Ge... 19.01.2018_GED...

GEDIT SPA. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

19 GEN 2018

Brescia, _____

Spett.li

GEDIT SPA

Via Cavicchione di Sotto, 1
25010 Calcinato
geditspa@legalmail.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Comune di Calcinato

ARPA Lombardia

Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. Di Brescia

Comune di Bedizzole

Comune di Castenedolo

Comune di Mazzano

Comune di Montichiari

Comitato Salute e Ambiente Calcinato

classikarredo@pec.it

Comitato Cittadini Calcinato

calcinato.comitati@legalmail.it

Comitato S.O.S. Terra di Montichiari

comitatomontichiarisosterra@pec.it

Comitato Campagnoli

comitato.campagnoli@pec.it

Legambiente Onlus

legambiente.montichiari@legalmail.it

**Coordinamento Comitati Ambientalisti
Lombardia**

comitatiambientelombardia@pec.it

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 207 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto:

“Procedimento di variante sostanziale dell'A.I.A. n. 12496 del 25/10/2007 relativa al sovrizzo-ampliamento dell'esistente discarica e alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra. Ditta GEDIT S.p.A., con sede legale in via del Cavicchione di Sotto n. 1, 25010 Calcinato (BS).

Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L.241/90, convocata in forma simultanea in modalità sincrona.”

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Agr. Giovanmaria Tognazzi

AMBIENTE



Atto Dirigenziale n° 207/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 197/2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VARIANTE SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N. 12496 DEL 25/10/2007 RELATIVA AL SOVRALZO-AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE DISCARICA E ALLA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATA IN COMUNE DI CALCINATO (BS), VIA CAVICCHIONE DI SOPRA. DITTA GEDIT S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL CAVICCHIONE DI SOTTO N. 1, 25010 CALCINATO (BS). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, COMMA 2 DELLA L.241/90, CONVOCATA IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA.

IL DIRETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed s.m.i., come modificata dal d.lgs. n. 127 del 2016, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ed s.m.i., i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente alla tipologia di impianto in oggetto;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- deliberazione di giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 9/661, recante *“Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Brescia – Verifica della congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti ed approvazione (art. 20, comma 6, L.R. n. 26/2003 e art. 8, comma 1, L.R. n. 12/2007)”*;
- delibera di giunta regionale n. IX/2970 del 02/02/2012 avente ad oggetto: *“Determinazione in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio*

Documento Firmato Digitalmente

uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

- *deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente al oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009 e s.m.i.)”;*

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- *decreto rilasciato dalla Regione Lombardia n. 12496 del 25/10/2007 avente ad oggetto: “Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta GEDIT S.p.A., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in via Cavicchione di Sotto n. 1 Calcinato (BS) ed impianto ubicato in via Cavicchione di Sopra snc Calcinato (BS)”;*
- *atto dirigenziale n. 2813 del 03/09/2009 avente ad oggetto “Modifica dell'autorizzazione unica di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2785 del 08/07/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra snc ed aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 12496 del 25/10/2007 rilasciata dalla Regione Lombardia, per modifica non sostanziale dell'impianto IPPC sito in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra snc. Categoria di attività IPPC n. 5.4. Modifica Quadro Produttivo-Implantistico/Ambientale/Prescrittivo e Piano di Monitoraggio dell'Allegato Tecnico per matrice ambientale ARIA. Ditta intestataria: Società GEDIT SPA, con sede legale a Calcinato (BS), via Cavicchione di Sotto n. 1”;*
- *atto n. 4741 del 21/12/2010 avente ad oggetto: “Ditta GEDIT S.p.A. con sede legale in Calcinato (BS), in via Cavicchione di Sotto – frazione Calcinatello. Modifica ed aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto 12496 del 25/10/07 successivamente modificato dall'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2785 del 08/07/2008 per l'impianto IPPC sito in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra. Codice attività IPPC: 5.4 - Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacità totale > 25.000 tonnellate”;*
- *atto n. 1336 del 25/02/2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 12496 del 25/10/2007 ed s.m.i., rilasciata ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Dalla Regione Lombardia alla ditta GEDIT S.p.A., con sede legale a Calcinato (BS), via Cavicchione di Sotto n. 1 e installazione IPPC in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra n. 1. Categoria di attività IPPC n. 5.4”;*

RILEVATO che la GEDIT S.p.A. ha presentato:

- *in data 26/01/2011, con nota registrata al P.G. Provinciale n. 8402/11, integrata con nota del 18/02/2011, registrata al P.G. Provinciale con n. 17787/11 del 21/02/2011, istanza tendente ad ottenere la valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.lgs. n. 152/06 ed s.m.i. e degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 5/2010 e contestuale autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le seguenti varianti:*
- *riapertura e sovrizzo delle due vasche della discarica esistente, mediante il conferimento di 180.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi;*
- *realizzazione della nuova vasca n. 3, mediante il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo pari a 415.000 mc;*
- *sottocategoria ex art. 7, comma 1, lettera c) del d.m. 27/09/2010 ed s.m.i.;*

DATO ATTO che:

- *la ditta ha trasmesso con nota del 30.09.2011, registrata al P.G. provinciale con il n. 106975 del 03.10.2011, copia del bonifico per il versamento degli oneri;*
- *con nota del 05/10/2011, prot. n. 108251, è stato comunicato l'avvio del procedimento;*
- *in data 06/02/2012 è stato pubblicato sul quotidiano “BresciaOggi” l’annuncio del deposito del progetto e dello S.I.A., come previsto dall’art.4, comma 1, della legge regionale n. 5/2010;*

RILEVATO che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n 3, mappali riuniti n. 78, 749 e 750 (ex mappali 74, 78, 94, 95, 112, 113, 167, 246, 253, 292, 293, 426, 428, 431, 453). L'installazione IPPC si colloca nel PGT vigente (approvato dal CC con delibera n. 12 del 07/04/2014) in zona ANT – “area di non trasformabilità” ed in zona D1 “produttiva consolidata” del Comune di Calcinato;

CONSIDERATO che, in merito ai criteri localizzativi contenuti nel PPGR (Piano Provinciale di Gestione Rifiuti), approvato con d.G.R. n. 9/661 del 20/10/2010, vigente alla presentazione dell'istanza:

1. la Provincia ha comunicato, con nota di cui al prot. n. 41862 del 27/03/2012 il preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la presenza di vincoli escludenti legati alla distanza di rispetto dai corsi d'acqua ed alla coerenza con le previsioni di recupero previste dal Piano Cave Provinciale;
2. il Proponente ha presentato con note del 05/04/2012 (registrata al P.G. provinciale con il n. 49265 del 11/04/2012) e del 04/09/2012 (P.G. prov. n. 115915 del 05/09/2012) la relazione tecnica attestante la coerenza del progetto con il Piano Cave e una modifica del progetto di sopralzo delle vasche n. 1 e 2 in merito alla distanza di rispetto dai corsi d'acqua;
3. in esito alle osservazioni di cui sopra questa Provincia, con nota prot. n. 122367 del 24/09/2012, ha comunicato il superamento dei vincoli pianificatori a carattere escludente, in ragione della modifica progettuale proposta e della situazione giacimentologica rappresentata;
4. la Regione Lombardia, con nota prot. 23711 del 27/11/2012, registrata al P.G. Provinciale con il 153288 in data 28/11/2012, ha richiesto a questa Provincia di segnalare, sulla base di quanto portato a conoscenza dal Comune di Calcinato in sede di sopralluogo istruttorio, tenutosi in data 21/11/2012, relativamente alla perimetrazione del centro abitato di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 182 del 30/11/2010, la sussistenza o meno di elementi ostativi all'autorizzazione, anche ai sensi dell'art. 2, comma 16, del R.R. 5/2011;
5. questa Provincia, con nota prot. 95869 del 01.08.2013, ha comunicato alla ditta di ritenere valida ed efficace la delibera di Giunta Comunale n. 182 del 30/11/2011 con quanto ne consegue in termini di applicazione dei criteri localizzativi del vigente Piano Provinciale di Gestione rifiuti, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 9/661 del 20.10.2010;
6. avverso alla delibera suddetta la ditta ha promosso ricorso n. 145 del 29/01/2013 (con motivi aggiuntivi in addendum depositati in data 11/04/2013) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia;
7. questa Provincia, con nota prot. 62695 del 16/05/2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, la presenza del criterio escludente previsto al paragrafo 3.12.2 tabella 11 del PPGR n. 9/661 del 20/10/2010 “*Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: distanze di rispetto da recettori*”;
8. questa Provincia, con nota prot. 69942 del 04/06/2014, a seguito della richiesta del legale del proponente, ha comunicato che i termini del procedimento amministrativo venivano sospesi in pendenza del ricorso radicato avanti al TAR Brescia al n. 145/2013 R.G.;
9. il TAR, con sentenza n. 1102 del 21/10/2014, si è espresso affermando che “...la perimetrazione eseguita ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, rileva soltanto ai fini della circolazione stradale, non già ai fini urbanistici ed edilizi...”;
10. la Provincia di Brescia, con nota prot. n. 155486 del 22/12/2014, ha comunicato, stante la decisione contenuta nella sentenza di cui sopra, di considerare superato il motivo ostativo evidenziato col preavviso di rigetto del 16/05/2014, posto che la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune di Calcinato che colloca il centro a meno dei 200 m, previsti dal PRGR n. 9/661 del 20/10/2010, per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili (tabella 11-paragrafo 3.12.2 “*Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio distanze di rispetto dai ricettori*”) non rileva ai fini urbanistici;
11. la Provincia di Brescia, con nota prot. n. 54063 del 30/04/2015, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, la presenza di un motivo ostativo relativo ai criteri localizzativi contenuti nel Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) n. 9/661 del 20/10/2010, vigente al momento della presentazione dell'istanza in oggetto (tabella 11 - paragrafo 3.12.2 “*Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio distanze di rispetto dai ricettori*”), il quale prevedeva che “*le distanze vanno misurate tra la recinzione dell'impianto ed il perimetro del centro abitato*” e che la distanza minima dal

centro abitato per discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili è pari a 200, in quanto a seguito di sopralluogo effettuato in data 09/04/2015 è stato accertato che, delimitando un'area di 200 m dalla recinzione dell'impianto, tutto il confine settentrionale della discarica interseca il perimetro del centro abitato;

12. la Regione Lombardia, con nota del 29/06/2015 protocollo n. 34002, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri localizzativi *"per ampliamento senza ulteriore consumo di suolo di un impianto di trattamento rifiuti autorizzato con A.I.A., si intende qualsiasi realizzazione di strutture in ampliamento all'interno del perimetro esplicitamente autorizzato in A.I.A.. Di conseguenza qualsiasi realizzazione di strutture in ampliamento esterne al perimetro autorizzato in A.I.A. è da considerarsi come ulteriore consumo di suolo."*;
13. questa Provincia, con nota prot. n. 82277 del 08/07/2015, ha comunicato il superamento della sussistenza del vincolo pianificatorio a carattere escludente, di cui alla nota prot. 54063 del 30/04/2015, a seguito del chiarimento da parte della Regione Lombardia, sopra citato, ed alla verifica delle autorizzazioni di titolarità della GEDIT. Le aree oggetto di istanza d'ampliamento sono ricomprese nel perimetro dell'impianto A.I.A., pertanto l'ampliamento della discarica esistente non può essere considerato come ulteriore consumo di suolo;

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 10961 del 02/11/2016 della Regione Lombardia di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in argomento;

PRESO ATTO che:

- a. in data 05/01/2017 il Comune di Calcinato, ad adiuvandum, Provincia di Brescia, Comitato S.O.A. Terra di Montichiari, Comitato Salute ed Ambiente Calcinato, Comitato Cittadini Calcinato, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Legambiente Onlus, Comitato Campagnoli, hanno presentato ricorso al TAR per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di VIA n. 10961 del 02.11.2016;
- b. con Ordinanza n. 104/2017 del 8/2/2017 il TAR Brescia ha respinto il ricorso sopra citato;
- c. la Provincia di Brescia in data 23/03/2017 ha presentato ricorso in appello n. 2467/17 al Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza n.104/17, resa dal Tar Lombardia sede di Brescia;
- d. il Comune di Calcinato in data 29/3/2017, ad adiuvandum, Provincia di Brescia, Comitato S.O.S. Terra di Montichiari, Comitato Salute ed Ambiente Calcinato, Comitato Cittadini Calcinato, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Legambiente Onlus, Comitato Campagnoli, ha presentato ricorso in appello n. 2357/17 al Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza n.104/17, resa dal Tar Lombardia sede di Brescia;
- e. in data 04/05/2017 il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 01896/2017 e n. 01884/2017, ha respinto i ricorsi sopra detti (2467/2017 e 2357/17);

TENUTO CONTO (iter istruttorio) che:

14. la ditta, con note del 01/12/2016, registrata al P.G. prov. con il n. 127917 del 07/12/2016, e del 07/12/2016, registrata al P.G. prov. con il n. 130141 del 09/12/2016, ha trasmesso, in adeguamento al decreto di compatibilità ambientale n. 10961 del 02/11/2016:
 - l'allegato tecnico A.I.A.- revisione novembre 2016 con allegate le tavole A.I.A.-00 "Inquadramento territoriale rispetto al PGT_rev.1", A.I.A.-01 "Emissioni in atmosfera e scarichi idrici_rev1", A.I.A.-02 "Operazioni sui rifiuti e rete di monitoraggio falda_rev.1";
 - una nuova analisi di rischio denominata "ADR Gedit Calcinato rev.0 ottobre 2015", che sostituisce quella precedentemente presentata contestualmente all'istanza (e sue successive modifiche ed integrazioni);
 - una relazione tecnica datata novembre 2016;
 - i Piani di Gestione Operativa, Post Operativa, di Ripristino Ambientale, di Monitoraggio e Controllo e di Emergenza revisionati;
 - le tavole grafiche denominate da P01 a P30 di rappresentazione del progetto di ampliamento e delle sue fasi attuative e gestionali;
15. la Provincia, con nota prot. n. 133143 del 16/12/2016, ha richiesto alla ditta, la presentazione della proposta di "Atto unilaterale d'obbligo", in adempimento alla prescrizione di cui al paragrafo 5.6,

lettera iii, del decreto VIA, che prevede: "... in prima istanza la proposta di "Atto unilaterale d'obbligo" dovrà essere presentata in sede di adeguamento alle prescrizioni VIA, ai fini della valutazione da parte dell'Autorità Competente provinciale, tale atto unilaterale potrà evolvere, anche in corso di realizzazione del progetto, in un atto convenzionale ove nel ricorreressero le condizioni, fermi restando i contenuti minimi delineati con le altre prescrizioni indicate nel paragrafo 5.6";

16. la ditta con nota del 22/12/2016, registrata al P.G. prov. con il n. 136232 del 23/12/2016, ha trasmesso una proposta di "Atto unilaterale d'obbligo";
17. la Provincia, con nota prot. 22202 del 22/02/2017, ha chiesto al Proponente di adeguare/integrare la documentazione agli atti in ordine alla sopravvenuta emanazione da parte di ISPRA dei "Criteri tecnici per stabilire quando un trattamento rifiuti non è necessario al fine del loro smaltimento in discarica, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 28/12/2015";
18. la ditta, con nota del 27/02/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 24381 in pari data, ha comunicato di assoggettare i rifiuti in ingresso alla discarica al rispetto del valore limite dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale di $1000 \text{ mgO}_2/(\text{KgSV} \cdot \text{h})$ ed ha trasmesso l'ultima revisione della

Scheda di Caratterizzazione, la cui compilazione è richiesta ai conferitori prima del consenso allo smaltimento dei rifiuti da essi prodotti;

19. con nota del 01/03/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 27481 del 06/03/2017, il Comitato Salute ed Ambiente Calcinato ha richiesto di partecipare al procedimento amministrativo di A.I.A., dichiarando il proprio legittimo interesse;
20. con nota n. 33614 del 06/03/2017 questa Provincia ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 29 marzo 2017;
21. la Provincia, con nota prot. n. 31167 del 10/03/2017, ha convocato per il giorno 21/03/2017 (verbali agli atti) una riunione di coordinamento fra i Comuni di Calcinato, Montichiari, Castenedolo, Mazzano, Bedizzole, destinatari della compensazione ambientale prevista dal decreto VIA, per la valutazione della proposta di Atto unilaterale d'obbligo depositata dalla ditta a tutti gli Enti. Durante la riunione: in merito alle percentuali di ripartizioni tra i Comuni (non indicate nella VIA) in quanto compensative degli impatti della discarica sui territori dei Comuni, ritenendo l'applicazione della ripartizione delle compensazioni previste dalla VIA sulla base degli interventi di bonifica non coerente e proporzionale agli impatti sul territorio dei vari Comuni.

Con nota prot. n. 43255 del 03/04/2017 questa Provincia ha inoltrato alla Regione Lombardia le richieste sopra citate, con allegato il verbale della riunione, sollecitando il riscontro con nota prot. 72974 del 05/06/2017;

22. in data 27/03/2017 il Comitato Cittadini Calcinato ha richiesto la possibilità di partecipare alla conferenza del 29/03/2017;
23. in data 27/03/2017, con nota prot. 38362, la Provincia ha invitato alla conferenza di servizi A.I.A. del 29/03/2017 i comuni limitrofi a Calcinato: Montichiari, Castenedolo, Mazzano e Bedizzole;
24. in data 29/03/2017 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi A.I.A., (verbale agli atti) alla presenza di: funzionario/responsabile del procedimento e istruttore tecnico della Provincia di Brescia, del direttore tecnico della discarica e dei consulenti tecnici e legali della GEDIT, del Sindaco, dell'assessore e del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calcinato, del direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e dai tecnici di ATS, del responsabile dell'U.O. Unità Produttive e Controlli e della P.O. Rifiuti di ARPA, dell'assessore e responsabile dell'Area Ecologia del Comune di Castenedolo, dell'assessore del Comune di Montichiari, del membro della Commissione Ambiente ed Ecologia del Comune di Bedizzole, del rappresentante del Comune di Mazzano, della portavoce e di un membro del Comitato Cittadini Calcinato e del rappresentante del Comitato Salute ed Ambiente Calcinato, durante la quale:

- ° è stato richiesto alla GEDIT S.p.A. di integrare la documentazione in merito alle opere edilizie (demolizione e ricostruzione platee dei motori del biogas, modifiche ai capannoni di pre-stoccaggio dei rifiuti, vasche interrate etc), necessarie per il rilascio dell'assenso edilizio da parte del Comune di Calcinato;
- ° ARPA ha dichiarato che produrrà il contributo di competenza, con particolare riguardo al Piano di Monitoraggio ed al Protocollo di Accettazione Rifiuti, a seguito delle determinazioni relative alla valutazione del rischio per la sottocategoria di discarica;
- ° è stata fissata la data delle successive riunioni tecniche per la redazione puntuale dell'allegato tecnico A.I.A.;
- ° il Sindaco del Comune di Calcinato ha ribadito la sua posizione di assoluta contrarietà all'ampliamento della discarica e la volontà di proseguire con il ricorso al Consiglio di Stato inerente alla sospensione della VIA per le valutazioni anche degli aspetti sanitari e di salute

Documento Firmato Digitalmente

- pubblica;
- l'assessore del Comune di Castenedolo ha ribadito l'importanza della partecipazione in conferenza in quanto comune contermino;
 - il rappresentante del Comune di Bedizzole in qualità di membro della Commissione Ambiente ed Ecologia, ha ribadito l'importanza dell'aspetto sanitario;
 - l'assessore del Comune di Montichiari ha confermato la sua opposizione alle discariche sul proprio territorio e sui comuni limitrofi;
 - ATS ha evidenziato che nella pronuncia VIA non è stata data risposta a quanto richiesto alla Commissione VIA Regionale in merito alla valutazione dei modelli di diffusione odorigena e di polveri depositando il parere già rilasciato in VIA (prot. n. 52525 del 11/06/2016);
25. con note del 30/03/2017, prot. n. 41103 e del 31/03/2017, prot. n. 41529 è stato trasmesso a tutti i partecipanti il verbale della riunione della conferenza suddetta, comprensivo dei relativi allegati;
 26. in data 03/04/2017 e 06/04/2017 si sono svolte le riunioni tecniche per la stesura dell'A.T. dell'A.I.A.;
 27. con nota del 07/04/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 47124 del 11/04/2017 la ditta ha fornito i documenti per l'ottenimento del titolo edilizio formati da una relazione tecnica e da n. 07 elaborati grafici;
 28. con nota del 13/04/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 48312, ATS Brescia, a riscontro della nota prot. 31793 del 13/03/2017 di richiesta di questa Provincia di parere sanitario per la predisposizione del ricorso al Consiglio di Stato, ha richiamato la pronuncia del TAR n. 104/17 "*....la prospettiva degli approfondimenti che saranno condotti in sede di A.I.A. consente di superare le censure di difetto di motivazione, nel senso che agli studi condotti fino a questo momento, richiamati dal decreto impugnato attraverso la relazione istruttoria "allegato A" potranno e dovranno aggiungersi ulteriori analisi, in particolare sui problemi evidenziati dall'ATS di Brescia*", e precisato che in conferenza di servizi del 29/03/2017, nell'ambito del procedimento A.I.A., ha depositato copia del contributo a suo tempo inoltrato alla Regione Lombardia;
 29. con note del 09/10/2017, registrate al P.G. prov. con il n. 131911 del 13/10/2017 e n. 133125 del 16/10/2017, la ditta ha trasmesso:
 - il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte dall'attività di escavazione finalizzata all'approntamento della vasca n. 3;
 - comunicazione di modifica non sostanziale all'autorizzazione energetica n. 2403 del 17.08.06 ai sensi del d.lgs. 387/03 per lo spostamento di n. 2 motori di cogenerazione del biogas, della torcia, della centrale di aspirazione e dei servizi annessi;
 30. con nota prot. 132650 del 13/10/2017 questa Provincia ha convocato la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, per il giorno 06/11/2017, trasmettendo contestualmente un link con cui scaricare i documenti aggiornati oggetto della conferenza (A.T. A.I.A., Esito della valutazione del rischio per la sottocategoria di discarica, Piano di riutilizzo delle terre e rocce e la Scheda di accettazione dei rifiuti);
 31. con nota del 30/10/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 139523 in pari data, ARPA ha trasmesso una richiesta di delucidazioni, aggiornamenti e integrazioni in merito sia all'analisi di rischio valutata dall'Università degli Studi di Brescia, sia all'allegato tecnico A.I.A.;
 32. la Provincia ha richiesto alla ditta di integrare la documentazione agli atti dando riscontro alle osservazioni espresse da Arpa di cui alla nota sopracitata;
 33. con note del 31/10/2017, registrate al P.G. prov. con il n. 142509 e 142513 del 07/11/2017, ha trasmesso la versione aggiornata dell'Allegato Tecnico, gli elaborati grafici da allegare all'A.T. denominati da A.1 ad A.7;
 34. con nota del 03/11/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 141489 del 06/11/2017, la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti da ARPA in merito alle operazioni di coltivazione della discarica con riferimento alla modalità di captazione del biogas ed alla movimentazione dei rifiuti dell'ex discarica di inerti Gabeca, comprese le operazioni da effettuarsi qualora si presentassero rifiuti contenenti amianto;
 35. in data 06/11/2017, alla presenza di: funzionario/responsabile del procedimento e istruttore tecnico della Provincia di Brescia, del direttore tecnico della discarica e dei consulenti tecnici e legali della GEDIT, del Sindaco, dell'assessore e del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calcinato, della P.O. Rifiuti di ARPA, del responsabile dell'Area Ecologia del Comune di Castenedolo, del membro della Commissione Ambiente ed Ecologia del Comune di Bedizzole, e il rappresentante del Comitato Salute ed Ambiente Calcinato, si è tenuta la conferenza di servizi decisoria, durante la quale:

- a. il responsabile del procedimento ha richiesto alla ditta di validare le parti dell'Allegato tecnico descrittive del ciclo produttivo e delle matrici ambientali interessate redatte sulla base della documentazione prodotta dalla stessa. La ditta ha dichiarato di non rilevare errori o imprecisioni;
 - b. è stato modificato l'A.T. A.I.A., nella versione revisionata trasmessa dalla ditta in data 30/10/2017, nelle parti segnalate con il giallo per le quali era necessario che la ditta integrasse o precisasse;
 - c. è stato richiesto alla GEDIT di presentare una proposta d'indagine ante operam "bianco" relativamente alle polveri e agli odori e il monitoraggio del rumore;
 - d. ARPA ha richiesto l'adeguamento con ricalcolo dell'analisi di rischio coi nuovi limiti del laboratorio ARPA Brescia definiti in ottobre 2017 e una planimetria con indicazione delle celle di coltivazione;
 - e. è stata data lettura del parere favorevole con condizioni di ATS Brescia, trasmesso con nota prot. n.01011111 del 02/11/2017, registrata al P.G. prov. in data 27/12/2017 con il n. 164873. A.T.S. in tale parere ha preso atto dell'impatto sostenibile del progetto, rilevando che si riserva per valutare la necessità di provvedimenti aggiuntivi rispetto a quelli prescritti nell'autorizzazione:
 - di verificare la rispondenza dei modelli previsionali alle risultanze dei monitoraggi della qualità dell'aria, delle polveri e della diffusione degli odori e della rumorosità;
 - di raccogliere le eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari e di incrementi di patologie correlabili all'inquinamento ambientale;
 - f. il Comune di Calcinato ha:
 - evidenziato, in merito all'analisi di rischio, il rischioda in quanto ritiene che la discarica esistente sia da ritenersi per rifiuti pericolosi e sul rischio delle emissioni valutate solo per i lavoratori della ditta GEDIT;
 - illustrato i contenuti della nota del 06/11/2017, trasmessa via PEC, registrata al P.G. provinciale con il n. 143213 del 08/11/2017 contenente le determinazioni di competenza in merito alla documentazione per il rilascio del titolo edilizio ed ha rilevato delle criticità sia dal punto di vista urbanistico che nella verifica edilizia delle strutture esistenti e dell'intervento;
 - chiesto di poter controllare il rispetto dei transiti giornalieri dei mezzi in ingresso alla discarica attraverso trasmissione settimanale dei tagliandi di pesata degli stessi;
 - richiamato i pareri negativi già trasmessi;
 - g. il Comune di Castenedolo ha richiamato il parere negativo presentato in sede di VIA e prende atto delle criticità evidenziate dal Comune di Calcinato in riferimento agli aspetti edilizi ed urbanistici;
 - h. il Comune di Bedizzole ha trasmesso le proprie osservazioni, con nota prot. 21971 del 06/11/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 165149 del 28/12/2017, e consegnata anche in sede di conferenza, riferite a criticità sanitarie e sull'effetto della discarica che incide sull'impatto cumulativo dato dalla presenza sul territorio di numerose attività rilevanti e con incidenza negativa per la salute umana;
 - i. la ditta ha consegnato copia della nota trasmessa via PEC in data 03/11/2017 di risposta alla richiesta di integrazioni/precisazioni di questa Provincia, di cui alla nota prot. n. 140408 del 02/11/2017, in riferimento al parere ARPA prot. 2017.0160308 del 30/10/2017, registrato al P.G. provinciale con il n. 139523 in pari data;
 - j. il Comitato Salute ed Ambiente Calcinato ha trasmesso le proprie osservazione con nota del 03/11/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 141495 del 06/11/2017;
 - k. il Comune di Montichiari, assente in conferenza, ha comunicato con nota prot. n. 41455 del 06/11/2017, registrata al P.G. prov. in data 08/11/2017 con il n. 143191, la successiva trasmissione delle proprie osservazioni;
 - l. la Provincia ha precisato che a seguito del ricevimento delle integrazioni e chiarimenti da parte della ditta e del parere Arpa verrà aggiornato l'allegato tecnico ed assumerà la determinazione conclusiva prevista dall'art. 14- quater della L. 241/90;
36. Il verbale sopra citato è stato inviato a tutti i soggetti partecipanti con nota del 15/11/2017, prot. 146537;
37. in merito alla partecipazione alla seconda riunione della conferenza dei servizi A.I.A. del Comitato Cittadini Calcinato, si sono resi necessari i seguenti chiarimenti:
- la nota di convocazione della riunione suddetta (prot. n. 132650 del 13/10/2017) erroneamente non

riportava tra i destinatari il Comitato Cittadini Calcinato;

- con nota prot. 146537 del 15/11/2017 questa Provincia ha trasmesso il verbale della conferenza a tutti i soggetti invitati ed anche al Comitato Cittadini Calcinato;
 - a seguito di contatto telefonico di chiarimenti con la portavoce del Comitato, questa Provincia ha informato tutti i partecipanti della mancata convocazione per mero errore materiale ed ha inviato al Comitato Cittadini Calcinato il link col quale scaricare la documentazione oggetto di valutazione della conferenza, invitandolo a presentare proprie osservazioni e memorie in merito;
 - con PEC del 17/11/2017 (P.G. prov. n. 149278 del 21/11/2017) il Comitato ha richiesto copia della nota di convocazione della conferenza dei servizi in argomento;
 - questa Provincia con nota prot. 151811 del 27/11/2017 ha comunicato al Comitato Cittadini Calcinato che il termine di presentazione delle eventuali osservazioni in merito al procedimento dovevano pervenire entro il 07/12/2017, precisando che il Comitato avrebbe avuto a disposizione il medesimo lasso temporale (pari a 20 giorni) degli altri soggetti che avevano partecipato alla conferenza;
 - con nota del 07/12/2017 (P.G. prov. n. 160730 del 15/12/2017), il Comitato Cittadini Calcinato ha rilevato la mancanza dell'invio della nota di convocazione prot. 132650 del 13/10/2017, tale documento è stato rinviato con nota prot. n. 163615 del 21/12/2017 anticipato via email in data 07/12/2017;
38. il Comune di Montichiari, con nota del 15/11/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 147326 del 16/11/2017, ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 08/11/2017, con la quale ribadisce il parere negativo già espresso con le precedenti delibere di G.C. n. 17 del 03/02/2016 e n. 91 del 30/05/2016 nell'ambito della VIA e condivide il parere contrario del Comune di Calcinato espresso con nota del 06/11/2017 prot. 19100 a firma del responsabile dell'area tecnica;
39. con nota del 17/11/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 149143 del 21/11/2017 la GEDIT ha trasmesso la relazione di calcolo delle garanzie finanziarie relative alla fase di gestione operativa e post operativa della discarica (operazione D1), alle operazioni D15 ed all'operazione R1;
40. con nota del 27/11/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 151938 in pari data, ditta ha trasmesso le integrazioni all'A.T. A.I.A. richieste in conferenza dei servizi consistenti nelle analisi di "bianco" (ante operam) delle polveri e degli odori ed ha fornito le precisazioni di carattere edilizio-urbanistico sulle strutture esistenti di pertinenza della discarica;
41. con note del 05/12/2017, registrate al P.G. prov. ai n. 159101 e 159106 del 13/12/2017 la GEDIT ha integrato le tabelle F.13 ed F.14 dell'A.T. A.I.A. con le coordinate WGS84 relative di pozzi/piezometri di monitoraggio della falda e trasmesso gli elaborati grafici da allegare all'A.T. A.I.A. (revisioni ottobre – novembre 2017) denominati:
- a. A.0 "Rilievo aggiornato dello stato di fatto";
 - b. A.1 "Piano posa argilla – vasca n. 3";
 - c. A.2 "Piano posa rifiuti – vasca n. 3";
 - d. A.3 "Fine conferimento rifiuti ante assestamento";
 - e. A.4 "Ripristino ambientale";
 - f. A.5 "Successione fasi gestionali";
 - g. A.6 "Emissioni in atmosfera, scarichi idrici e servizi generali";
 - h. A.7 "Fascia boscata e punti di monitoraggio";
 - i. A.8 "Modalità di coltivazione del sovrizzo" (quest'ultima trasmessa con nota a parte in data 11/12/2017 previo chiarimenti sul contenuto da rappresentare e registrata al P.G. prov. con il n. 159096 del 13/12/2017);
42. con nota del 15/12/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 160921 del 18/12/2017 la GEDIT ha inviato una relazione tecnica in esito agli accertamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale denominata "Documentazione per titolo edilizio";
43. con nota del 27/12/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 592 del 03/01/2018, la GEDIT ha trasmesso precisazioni ai paragrafi C.3 e E.4.2. dell'A.T. A.I.A. in merito alle acque di spurgo;
44. il Comitato Cittadini Calcinato, assente in conferenza (in quanto non convocato per un errore nella nota di indizione di cui è stato dato ampiamente evidenza nel punto 36) ha rappresentato la propria contrarietà all'ampliamento dell'impianto con proprie memorie trasmesse con nota del 06/12/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 161196 del 18/12/2017;

45. Arpa con nota del 27/12/2017 prot. 192920, registrata al P.G. con il n. 627 in data 03/01/2018 ha trasmesso il parere favorevole con condizioni e prescrizioni;

DATO ATTO che l'istruttoria relativa alla valutazione dell'**ANALISI DI RISCHIO** è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- in data 07/12/2016 la GEDIT ha trasmesso, a seguito della pronuncia VIA di cui al decreto n. 10961 del 02/11/2016, un documento revisionato di analisi di rischio (denominato rev.2 – novembre 2016) a supporto della istanza di sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del d.m. 27/09/2010 ed s.m.i. *“Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”*, tendente ad ottenere all'autorizzazione di nuovi limiti di concentrazione nell'eluato per l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi nell'ampliamento della discarica esistente;
- con nota prot. 34877 del 20/03/2017 questa Provincia ha trasmesso il documento di cui sopra all'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente e di Matematica (DICATAM) ed all'ATS per le opportune valutazioni;
- con nota del 13/04/2014, registrata al P.G. prov. con il n. 48301 del 13/04/2017, ATS Brescia ha ritenuto di *“non esprimere parere sulla valutazione di una analisi di rischio ambientale”*, riconoscendo le maggiori competenze sull'argomento dell'Università di Brescia e di ARPA;
- con nota prot. n. 56038 del 03/05/2017 questa Provincia ha richiesto alla ditta integrazioni sul documento *“ADR Gedit Calcinato_Rev.2”* con la valutazione di ulteriori percorsi di migrazione e relative vie di esposizione (inalazione di polveri e particolato per erosione eolica e dispersione atmosferica, inalazione di vapori (biogas) per volatilizzazione e dispersione atmosferica e inalazione di vapori per lisciviazione e trasporto in falda (percolato));
- la ditta ha fornito le integrazioni richieste con nota del 14/07/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 93728 del 17/07/2017 allegando una revisione della ADR denominata *“Analisi di Rischio Sanitaria Ambientale – luglio 2017”*;
- con note del 05/09/2017 e 09/07/2017 questa Provincia ha richiesto alla ditta precisazioni ed approfondimenti;
- la GEDIT ha trasmesso i chiarimenti di cui sopra, con nota del 11/06/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 117229 del 11/09/2017;
- in data 09/10/2017 è stata trasmessa da parte dell'Università degli Studi di Brescia la valutazione finale dell'analisi di rischio;
- con nota prot. 2017.0160308 del 30/10/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 139523 in pari data, ARPA ha chiesto precisazioni in ordine ai dati inseriti nel modello di calcolo della componente biogas ed al punto di campionamento utilizzato per le relative analisi. Contestualmente ha informato che il Laboratorio ARPA di Brescia ha elaborato una nuova tabella dei limiti di rilevabilità strumentale (trasmessa con nota a parte in data 31/10/2017), che sono considerati i limiti ai punti di esposizione (POE) per la componente acque sotterranee nella valutazione del rischio;
- in riferimento alla suddetta nota ARPA questa Provincia, con nota prot. n. 140408 del 02/11/2017, ha richiesto alla ditta GEDIT di integrare la documentazione agli atti entro la data della conferenza dei servizi decisoria, fissata per il giorno 06/11/2017;
- con nota del 03/11/2017, registrata al P.G. prov. con il n. 141489 del 06/11/2017, la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alle concentrazioni di anidride carbonica (CO₂) e metano (CH₄) riferite alle campagne di analisi del biogas del 2016 e verificato il rispetto dei nuovi limiti di rilevabilità strumentale;
- con nota prot. n. 147944 del 17/11/2017 questa Provincia ha chiesto all'Università di Brescia di rielaborare l'analisi di rischio con la verifica dei nuovi limiti di rilevabilità comunicati da ARPA;
- con nota del 21/11/2017 l'Università rileva alla Provincia che la nuova tabella dei limiti di rilevabilità riporta per ogni parametro di controllo diversi valori (in funzione del metodo di analisi utilizzato) e per i parametri cloruri, fluoruri e solfati ulteriori limiti rispetto a quelli tabellati nelle note in calce. A fronte di questa pluralità ha espresso la necessità di chiedere ad ARPA *“una indicazione chiara e precisa sul*

Documento Firmato Digitalmente

valore di rilevabilità strumentale che deve essere assunto per ciascun parametro”;

- La richiesta di cui sopra è stata trasmessa ad ARPA dalla Provincia con nota prot. n. 150589 del 23/11/2017;
- L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente di Brescia, con nota prot. 2017.0182104 del 05/12/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 156490 del 06/12/2017, ha risposto di ritenere applicabile la tabella dei limiti di rilevabilità analitici e di quantificazione del 2014, così come già applicata nell'analisi di rischio presentata da Gedit e valutata dall'Università degli studi di Brescia con la valutazione finale dell'analisi di rischio trasmessa in data 09.10.2017;

DATO ATTO, altresì che l'operazione di rimozione dei rifiuti dalla ex discarica Gabeca e conferiti ad altri impianti di gestione rifiuti non rientra nella tipologia di progetti di landfill mining, di competenza regionale, così come stabilito dalla d.G.R. n. 13866 del 11/12/2009;

TENUTO CONTO, altresì che il Comune di Calcinato, Ente territorialmente competente ad esprimere il parere in ambito di A.I.A., nella nota trasmessa prot. 19100 del 06/11/2017 firmata dal responsabile area tecnica (registrata al P.G. prov. con il 143213 del 08/11/2017) consegnata anche in sede di conferenza di servizi, ha esplicitato più compiutamente quanto già verbalizzato nella conferenza del 06/11/2017, in particolare rileva che l'intervento di ampliamento dell'impianto non risulta consentito, ai sensi di quanto disposto dall'art.77 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) allegato al Piano di Governo del Territorio (PGT) che prevede:

“(…) 4. Per l'insediamento di nuove attività o la riconversione del ciclo produttivo di attività produttive esistenti, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla grande distribuzione, l'Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l'impiego di tutte le cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività:

- *effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo;*
- *inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria;*

e che preveda in particolare

- *le cautele nell'approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate;*
- *le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti;*
- *le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull'ambiente circostante, comprendenti anche opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica (58), che di carattere sociale.*

5. Non sono consentiti nuovi insediamenti in cui si svolgano le attività definite nocive (insalubri) di prima classe ai sensi del D.M. 05.09.1994 salvo che siano poste in essere le cautele e i mezzi necessari per escludere qualsiasi pericolo o danno alla salute pubblica. I nuovi insediamenti devono essere subordinati alla stipula di una “convenzione ecologica”, di cui al comma 4.

6. Per gli insediamenti insalubri prima classe (D.M. 05.09.1994) esistenti alla data di adozione del P.G.T., gli interventi edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto comunque salvo il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo se producono una riduzione dell'impatto ambientale e del rischio potenziale; tali interventi devono essere subordinati alla stipula di una “convenzione ecologica”, di cui al comma 4.

7. Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove attività produttive o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l'attivazione di impianti di combustione con potenzialità termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si dimostri che, per l'adozione di particolari misure tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto del valore di 1 microgrammo per metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo (concentrazione media oraria).

8. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è obbligatoria la messa a dimora di cortine vegetali da costituirsi tramite arbusti o alberi ad alto fusto secondo prescrizioni del competente Servizio Ecologia del Comune.”

Il Comune rileva, in base alle NTA sopra richiamate, che:

- non è dimostrato che produca una riduzione dell'impatto ambientale e del rischio potenziale;
- non è prevista alcuna “convenzione ecologica” con il Comune di Calcinato nei termini disposti dall'art. 77 della NTA: sopraelencato;

- non è stata depositata documentazione attestante il contenimento delle emissioni di azoto ovvero che dimostri di aver adottato particolari misure tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti;
- non è dimostrato il rispetto dei parametri urbanistico edilizi di zona, nonché la messa di dimora di cortine vegetali;

L'impianto GEDIT, inoltre, è classificabile fra gli insediamenti insalubri ai sensi del d.m. 05/09/1994, Elenco Industrie Insalubri Parte I – Industrie di Prima Classe, B) Prodotti e materiali: 100. *“Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento”*. Inoltre, ai sensi di quanto disposto per le industrie all'art. 216 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, le stesse *“debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”* e, ai sensi del comma 5, l'industria/manifattura insalubre *“può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*.

Il Comune di Calcinato evidenzia che l'analisi di rischio considera come potenziali recettori solo i lavoratori in discarica per l'esposizione outdoor e i lavoratori nella palazzina uffici per quella indoor e, non il “vicinato” e relativamente al rischio di falda che i rifiuti nelle vasche 1 e 2 siano stati conferiti con limiti di concentrazione nell'eluato conformi alla tabella 5, art. 6 del d.m. 27 settembre 2010 per discariche di non pericolosi.

In merito alla costruzione di nuove opere civili: n. 6 nuovi serbatoi fuori terra e relativa vasca di contenimento in cemento armato, ricollocazione dei box di prestoccaggio rifiuti all'interno di un capannone sinora adibito a ricovero mezzi con realizzazione di un biofiltro a presidio delle emissioni, spostamento dell'impianto di cogenerazione esistente con relativa platea in cemento armato, il Comune ritiene che *“la realizzazione dell'intervento, risulta condizionata alla verifica, oltre a quanto già previsto all'art. 77 soprarichiamato, del rispetto dei parametri urbanistico-edilizi della specifica zona urbanistica “D1” (rapporto di copertura, altezza, superficie permeabile, distanza dai confini dalle strade ect...)”*, come risultanti dall'art. 83 – *“parametri e limitazioni”* delle NTA del PGT.

In riferimento alla tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, le aree ricomprese nella:

- a. ZONA “ANT” sono individuate sulla Carta delle prescrizioni paesistiche (Elab.4 –PdR-PAES) del PGT vigente come AREE CA *“Aree di maggior compromissione ambientale”* per le quali trovano applicazione i disposti dell'art.4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione - seconda parte (prescrizioni ambientali_NTA-PDR2) del Piano delle Regole. In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

1. *“In prossimità del margine esterno delle aree individuate da specifico perimetro sulla Carta delle prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-PAES), internamente alle proprietà interessate, dovrà essere realizzata una fascia di mitigazione dello spessore di 5 metri, costituita da filari di alberi d'alto fusto, utilizzando essenze autoctone (9) affini all'esistente e coerenti al carattere dei luoghi, disposti in modo tale da celare o contenere l'impatto visivo nel paesaggio delle alterazioni della morfologia dei luoghi connessa ai movimenti del terreno legati alle attività.*
2. *Nelle aree di minor dimensione, caratterizzate da fenomeni di inquinamento e/o degrado, dovranno invece essere eseguiti interventi di bonifica ambientale e ripristino del paesaggio rurale, in conformità ai caratteri degli ambiti di appartenenza.*
3. *Le attività svolte all'interno dei perimetri individuati dovranno essere soggette alla redazione di un piano per l'individuazione delle procedure per la riduzione e la mitigazione degli effetti potenzialmente impattanti, nonché all'elaborazione di un piano di monitoraggio ambientale, entrambe redatti in conformità alle modalità operative individuate nello studio “Analisi di area Vasta” IUAV 2008.””;*

- b. ZONA “D” sono individuate sulla Carta delle prescrizioni paesistiche (Elab.4 –PdR-PAES) del PGT vigente all'interno del PA *“perimetri di monitoraggio delle aree di compromissione ambientale”* all'interno dei quali trova applicazione quanto disposto dall'art.4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione seconda parte (prescrizioni ambientali NTA-PDR2) del Piano delle Regole. In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

1. *“I perimetri individuano le aree esterne rispetto a quelle di maggior compromissione ambientale, che dovranno essere sottoposte alle azioni di monitoraggio previste dal precedente art. 4.1 – prescrizione 3, cioè piano per l'individuazione delle procedure per la riduzione e la mitigazione degli effetti potenzialmente impattanti e piano di monitoraggio ambientale.”*

Per quanto sopra esposto la realizzazione dell'intervento, risulta condizionata al rispetto anche delle suddette prescrizioni ambientali che integrano e prevalgono quelle indicate nella prima parte della NTA del PdR del PGT vigente e pertanto non risulta verificata la conformità del progetto alla normativa urbanistica vigente;

Inoltre il Comune di Calcinato nella nota sopra citata ha, premettendo che l'intervento risulta in contrasto e non conforme con la normativa urbanistica vigente, comunicato di aver proceduto alla verifica edilizia delle strutture esistenti nell'area verificando lo stato di fatto elencando le presunte irregolarità di tutte le strutture edilizie presenti all'interno dell'impianto di smaltimento dei rifiuti e funzionali alla sua gestione;

RITENUTO in riferimento al parere del Comune di Calcinato, di cui alla nota 19100 del 06/11/2017 e di quanto verbalizzato in sede di conferenza di servizi decisoria del 06/11/2017, quanto segue:

- a. l'analisi di rischio, redatta come stabilito dalle linee guide APAT e dalla normativa vigente in materia di deroghe per le discariche, ha valutato il progetto di ampliamento che riguarda rifiuti speciali non pericolosi ed ha valutato il rischio inalazione di vapori non verso la popolazione limitrofa ma, in via cautelativa, verso i lavoratori in discarica e dei lavoratori della palazzina uffici della GEDIT (interna al perimetro A.I.A.), in quanto recettori più esposti sia in termini di frequenza di esposizione che di distanza dalle fonti di emissione;
- b. in relazione a quanto previsto dall'art. 77 della NTA del PdR del PGT, relativo ad aspetti ambientali (inquinamento delle matrici ambientali, prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti), di mitigazione (cortine vegetali, opere di riqualificazione ambientale) e sanitari (rischio potenziale, effetti negativi sulla popolazione, pericolo o danno alla salute pubblica) ed alla carta delle prescrizioni paesistiche (elab. 4 – PDR -PAES) del PGT) e delle NTA – PDR2 del Piano delle Regole art. 4.1 e 4.2 si rileva che tali aspetti sono stati ampiamente valutati in sede di VIA.

La pronuncia VIA 10961 del 02/11/2016 (capitolo 4.4. paesaggio) reca alcune prescrizioni finalizzate alla mitigazione dell'impatto visivo e al monitoraggio delle emissioni in atmosfera ed al loro contenimento, ed inoltre sono stati ulteriormente considerati ed approfonditi nel corso del procedimento di A.I.A..

L'allegato tecnico A.I.A. riporta i piani di monitoraggio con limiti:

- ° di tutte le componenti: aria (odori, biogas, emissioni in atmosfera, dati meteorologici), acqua (scarichi idrici, acque sotterranee, acque meteoriche di ruscellamento), rumore, suolo (migrazione del biogas nel sottosuolo), rifiuti e percolato, gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento, raccolta dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione ISO 14001, raccolta dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni E-PRTR, gestione emergenze (RIR);
- ° degli ossidi di azoto, presenti nel biogas di discarica, ai punti di emissione dei motori di cogenerazione, inoltre i motori di combustione del biogas sono dotati di un sistema di controllo (LEANOX) per la riduzione degli NO_x e di un termoreattore per l'abbattimento del CO;
- ° dell'azoto contenuto nel biogas, come percentuale in volume, prima della sua combustione;
- ° il progetto presentato, in ottemperanza anche alla prescrizione VIA prevede una piantumazione perimetrale della discarica ed una piantumazione a gruppo boschivo sulla fascia centrale della copertura finale della discarica;

Inoltre sono stati ulteriormente considerati ed approfonditi nel corso del procedimento di A.I.A. gli aspetti sanitari (rischio potenziale, effetti negativi sulla popolazione, pericolo o danno alla salute pubblica), l'Autorità Sanitaria competente ATS Brescia ha partecipato al procedimento fornendo il parere favorevole con nota del 0101111 del 02/11/2017;

- c. in relazione all'applicazione della normativa relativa alle Industrie Insalubri si richiama quanto comunicato anche ai Comuni dalla Regione Lombardia a firma del Direttore Generale Direzione Salute e Direttore Generale Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota prot. 16938 del 03/04/2015 avente ad oggetto "comunicazione relativa al Regolamento locale di Igiene tipo d.G.R. 49784/85. In particolare *"Le disposizioni relative alle industrie insalubri ed ai tossici ad alto rischio sono superate laddove la normativa ambientale prevede una valutazione sito specifica dell'impianto che documenti che l'esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato di cui all'art. 216 del R.D. 1265 del 27/07/1934, si rileva che tali valutazioni rientrano a tutti gli effetti nella procedura di VIA, nell'A.I.A. previste dal d.lgs. 152/06 e nelle valutazioni effettuate ai sensi del d.lgs. 334/99."* Con la stessa nota la Regione Lombardia ha invitato gli Enti (Comuni, Provincie, ASL e Arpa) ad una presa d'atto di quanto comunicato, anche ai fini dell'espressione dei pareri di competenza ed ai Comuni di modificare coerentemente i propri regolamenti locali d'igiene. Pertanto il progetto in argomento è stato valutato nella procedura di VIA e nell'A.I.A.;

Documento Firmato Digitalmente

- d. in relazione alle opere edilizie previste dal progetto di ampliamento della discarica e necessarie per la gestione della stessa relative a:

smantellamento di box, realizzazione di nuovi 10 box all'interno del capannone "G", realizzazione di un'area compartimentata all'interno del capannone "G" per il posizionamento del biofiltro, aperture lungo la parete perimetrale del capannone "G", smantellamento della platea esistente su cui è attualmente posizionato l'impianto di cogenerazione, realizzazione di nuova platea in c.a., realizzazione di n. 6 serbatoi in vetroresina (n. 5 per lo stoccaggio del percolato e n. 1 per l'acqua di prima pioggia) e realizzazione di un bacino di contenimento in c.a. con muri di contenimento alti 1.5 m, di cui 0,5 m fuori terra;

la non conformità alla normativa urbanistica vigente non rileva, in quanto, come previsto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, e urgenza dei lavori; ed inoltre l'autorizzazione A.I.A. prevedrà la condizione che l'assenso edilizio relativo alla realizzazione di quanto sopra elencato, si perfezionerà a seguito della presentazione da parte della ditta:

- I. della documentazione prevista dalla d.G.R. n. 7/11045 del 08/11/2002 e del relativo riscontro da parte della Provincia;
 - II. dell'istanza di autorizzazione sismica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 94 del d.P.R. n. 380/01, dall'art. 8 della L.R. n. 33/15 e d.G.R. n. X/5001 del 30/03/06;
 - III. della relazione idrogeologica/geologica/geotecnica - valutazione compatibilità dell'intervento con le condizioni per la salvaguardia idrologica e sismica - classe di fattibilità geologica in Parte 2 e Parte 3/d, art. 141 delle NTA - PdR1
- e. in relazione alle presunte difformità edilizie dei fabbricati esistenti, non oggetto del progetto di ampliamento in argomento si demanda al Comune in qualità di Ente competente ai sensi del d.P.R. n.380/2001 la verifica dei propri atti (Titoli edilizi); dando atto che la ditta ha dato un primo riscontro al Comune ed alla Provincia con nota del 15.12.2017 (P.G. provinciale n. 160921 del 18.12.2017);

RITENUTO, altresì, che:

- a. in relazione alle osservazioni presentate dal Comune di Castenedolo, Comune di Bedizzole e Comune di Montichiari (comuni limitrofi alla discarica) si rileva che le criticità evidenziate dai Comuni sono le stesse presentate nel procedimento di VIA e pertanto già valutate. Inoltre nel procedimento di A.I.A. è stata coinvolta l'Autorità Sanitaria competente ATS Brescia che ha partecipato al procedimento fornendo il parere favorevole con nota del 0101111 del 02/11/2017;
- b. in relazione alle osservazioni presentate dal Comitato Salute ed Ambiente Calcinato indicate nel documento del 03/11/2017, registrato al P.G. provinciale con il n. 141495 del 06/11/2017 si evidenzia che:
 1. le integrazioni fornite dalla ditta il 30/10/2017, 31/10/2017 e 03/11/2017, sono relative a parti "in giallo" dell'allegato tecnico trasmesso con la nota di indizione della conferenza, per le quali la Provincia aveva richiesto verifiche o approfondimenti alla ditta da effettuarsi in sede di conferenza ed alla integrazione di tavole grafiche. In ogni caso l'allegato tecnico è stato oggetto di ulteriori successive revisioni, anche in funzione delle determinazioni della conferenza stessa e pertanto il Comitato avrebbe potuto inoltrare ulteriori osservazioni;
 2. i rifiuti della vecchia discarica ex Gabeca sono stati indagati ed analizzati come risulta dalle integrazioni depositate dalla ditta in data 14/10/2015 nel procedimento di VIA. Inoltre, con note di integrazione alla VIA trasmessa in data 07/04/2016, è stato presentato ed approfondito il documento "Gestione dei rifiuti della discarica Gabeca" in cui sono state descritte le fasi di rimozione dei rifiuti dalla vecchia discarica di inerti e relativi impatti (dispersione di PM10 e impatto odorigeno);
 3. i rifiuti provenienti dalla rimozione della ex discarica Gabeca sono stati codificati in base alle indagini e analisi eseguite. In ogni caso è stata prevista l'attivazione di una idonea procedura di rimozione/smaltimento dei rifiuti contenenti amianto qualora se ne rilevasse la presenza;
- c. in relazione alle osservazioni presentate dal Comitato Cittadini Calcinato con nota del 06/12/2017, registrata al P.G. provinciale con il n. 161196 del 18/12/2017, si rileva che evidenzia criticità sanitarie. Per tale aspetto si richiama quando già espresso al punto a);

TENUTO CONTO che:

- la Regione Lombardia, pur coinvolta nel procedimento relativamente all'adempimento delle prescrizioni del decreto VIA n. 10961 del 02/11/2016, paragrafo 5.6 "*Compensazioni ambientali*", lettera iii non ha mai partecipato alle conferenze A.I.A. e non ha dato riscontro alle richieste dello scrivente Ente citate al punto 21 del presente provvedimento;
- la prescrizione di cui al paragrafo 5.6, lettera iii, del decreto VIA, è stata adempiuta nella parte relativa alla presentazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo presentato dalla ditta in data 10/03/2017, la Provincia nella riunione del 21/03/2017 l'ha sottoposta ai Comuni interessati. La prescrizione prevede inoltre che *"tale atto unilaterale potrà evolvere, anche in corso di realizzazione del progetto, in un atto convenzionale ove nel ricorreressero le condizioni, fermi restando i contenuti minimi delineati con le altre prescrizioni indicate nel paragrafo 5.6"*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art.147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RICHIAMATO l'art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241/1990 ed s.m.i., in forza del quale si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

TENUTO CONTO che per il rilascio dell'A.I.A. le Amministrazioni/Enti competenti hanno:

- con nota del 010111 del 02/11/2017 ATS Brescia ha espresso parere favorevole con condizioni che verranno riportate nell'A.T. A.I.A.;
- con nota del 06/11/2017 prot. 19100 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Calcinato ha espresso il parere contrario per le motivazioni ivi elencate;
- con nota del 27/12/2017 prot. n.0192920 Arpa ha trasmesso parere relativo ai Piani di Monitoraggio ed esprime parere favorevole al progetto con condizioni e prescrizioni che verranno riportate nell'A.T. A.I.A.;

DATO ATTO che, in merito alle motivazioni espresse dal Comune di Calcinato, la Provincia nel presente documento ha dato puntualmente riscontro alle criticità evidenziate, ritenendo superabili anche quelle relative agli aspetti edilizi delle nuove opere con specifiche condizioni;

CONSIDERATO che la Provincia in qualità di Ente procedente deve adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti competenti tramite i rispettivi rappresentanti;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art.147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dichiarare conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria, relativa all'istanza di variante sostanziale di cui all'oggetto, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, così come intervenuti nel procedimento, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici;
2. che l'efficacia della determinazione è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione qualora non sia presentata entro detto periodo opposizione ai sensi dell'art. 14 quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione, in quanto è stato espresso dissenso da parte del Comune di Calcinato;
3. che il presente atto venga comunicato alla ditta GEDIT S.p.A., a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC geditspa.it);
4. l'invio del presente atto alla Regione Lombardia (ambiente.regione.lombardia.it), al Comune di

Calcinato (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia e Mantova, all'A.T.S. di Brescia;

5. l'invio del presente atto al Comune di Bedizzole, al Comune di Castenedolo, al Comune di Mazzano, al Comune di Montichiari, al Comitato Salute e Ambiente Calcinato PEC klassikarrredo.it, al Comitato Cittadini Calcinato PEC calcinato.comitati.it, al Comitato S.O.S terra di Montichiari PEC comitatomontichiarisosterra.it, al Comitato Campagnoli PEC comitato.campagnoli.it, Legambiente Onlus PEC legambiente.montichari.it, al Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia PEC comitatiambientelombardia.it;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Avverso al presente provvedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14-quinques della legge n. 241/1990 ed s.m.i., come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016).

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 19-01-2018